



ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI ITALIANI

Castellammare di Stabia, 23/09/2024

Alla c.a. degli Ambiti Sociali di Zona
della Regione Campania
LL. II.
e p.c.
al presidente regionale dell'Anci
Campania
Carlo Marino
ancicampania@pec.it

OGGETTO: NORMATIVA IN MATERIA DI PROFESSIONI SOCIALI E GARE DI APPALTO.

Gentili in indirizzo,
con la ripresa dell'attività dopo la pausa estiva e con il riavvio dei servizi ivi relativi appare necessario sottolineare **l'importanza di applicare, nell'ambito delle procedure di appalto e nell'ambito della vigilanza sui servizi erogati dalle imprese sociali in convenzione, il rispetto dei requisiti in materia di personale di cui alla Legge 55 del 2024.**

L'8 maggio 2024, infatti, entrava in vigore la LEGGE 15 aprile 2024, n. 55 "**Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali**" che ha introdotto l'obbligo di iscrizione all'albo per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, di educatore nei servizi educativi dell'infanzia e di pedagoga.

Il contenuto dell'attività professionale del Pedagoga è riportato all'articolo 1 della legge. Questi "esercita **funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica** per la progettazione, la **gestione, la verifica e la valutazione di interventi** in campo pedagogico, educativo e formativo [...]. Il Pedagoga può svolgere [...] compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica **e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa** [...]".

Pertanto, la norma, entrata in vigore l'8 maggio 2024 **pone nell'ambito della riserva professionale del Pedagoga il coordinamento dei servizi sociali con valenza educativa.**

In relazione all'Educatore professionale socio-pedagogico, il relativo contenuto professionale è definito dall'articolo 3 comma 1 della medesima 55/24. L'attività professionale dell'Educatore professionale socio-pedagogico è definita come quella di chi "**valuta, progetta, organizza e**

mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, **rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio**".

L'entrata in vigore della Legge **rende obbligatorio l'iscrizione in albo per l'esercizio della professione di educatore nei nidi (educatore nei servizi educativi dell'infanzia) e di educatore professionale socio-pedagogico**, pertanto compito di chi appalta il servizio è controllare se chi lo eroga ha i requisiti.

Le attività educative sottoposte a riserva possono essere sintetizzate come tutte le attività di un operatore di un servizio sociale abbiano le seguenti caratteristiche (articolo 3, L. 55/2024):

- riguardino ambiti **socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari**;
- riguardino la valutazione, la progettazione, l'organizzazione e **la messa in atto di progetti, interventi e servizi educativi**
- siano **rivolte a persone in difficoltà** o in condizione di disagio

L'ente locale o l'organismo in capo al quale è posta la gestione dei servizi sociali **dovrà accertarsi che ogni Educatore abbia fatto regolare richiesta di iscrizione all'albo**, per garantire agli utenti professionalità e continuità. Inoltre, la pubblica amministrazione che procede alla definizione di un appalto può richiedere per figure educative requisiti come qualifiche professionali o altri titoli formativi (Asacom, Opi, Aba, ecc), **ma tali titoli – alla luce dell'approvazione della citata Legge 55/2024 possono essere considerati soltanto come titoli aggiuntivi rispetto al requisito di iscrizione in albo.**

A tal proposito appare utile evidenziare come l'obbligo di iscrizione in albo ai fini dell'esercizio della professione non si limita alla denominazione ma **viene determinato dall'attività effettivamente messa in atto dal professionista**. Se pertanto le attività svolte dal professionista ricadono tra quelle definite per legge come caratteristiche di una determinata professione colui che mette in atto **quelle attività** incorre nel reato di esercizio abusivo della professione.

Infine, nella attuale fase transitoria, in cui il processo di popolamento degli albi non è stato ancora completato, è necessario che la stazione appaltante precisi come requisito di accesso alle attività educative **il possesso dei requisiti previsti dall'albo e l'aver fatto domanda di iscrizione nell'elenco degli aventi diritto di cui agli articoli 10 e 11 della Legge 55/2024.**

Restiamo disponibili ad ulteriori approfondimenti ai recapiti 393.8294650 e gianvincenzo.nicodemo@hotmail.com e porgiamo i nostri più cordiali saluti

Gianvincenzo Nicodemo
Presidente regionale APEI Campania

